DISCIPLINA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Art. 18

Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche e' riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalita' adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 21. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Versione in vigore dal 11 dicembre 2016, non più in vigore dal 18 maggio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
Estremi	Legge 14 novembre 2016, n. 220
Capo	III — Finanziamento e fiscalità
Sezione	II — Incentivi fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-del-cinema-e-dell-audiovisivo/art-18-credito-d-imposta-per-il-potenziamento-dell-offerta-cinematografica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it